

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 3/2002****del 1° febbraio 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 156/2001 del Comitato misto SEE dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai pannelli portanti prefabbricati a base di legno a rivestimento rinforzato e ai pannelli leggeri autoportanti a struttura mista ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alla resistenza esterna all'azione del fuoco dei rivestimenti per tetti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, che modifica la decisione 96/603/CE recante l'elenco di prodotti delle classi A «Nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sei prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti ⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32000 D 0447**: Decisione 2000/447/CE della Commissione, del 13 giugno 2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40),

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38.

- **32000 D 0553**: Decisione 2000/553/CE della Commissione, del 6 settembre 2000 (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 19),
- **32000 D 0605**: Decisione 2000/605/CE della Commissione, del 26 settembre 2000 (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 36),
- **32000 D 0606**: Decisione 2000/606/CE della Commissione, del 26 settembre 2000 (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 38).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/447/CE, 2000/553/CE, 2000/605/CE e 2000/606/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.